

# **BVGer D-43/2021 vom 12. Februar 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-02-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-43\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-43_2021)

FR: TAF D-43/2021 du 12 février 2021

IT: TAF D-43/2021 del 12 febbraio 2021

## **Regeste**

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso in parola, la decisione avversata è stata resa in italiano, allorché invece il ricorso è stato inoltrato in lingua tedesca. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

### **E. 3**

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi adottati (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si rileva che il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

### **E. 4**

Altresì il Tribunale rinuncia, ex art. 111a cpv. 1 LAsi e per i motivi che seguono, allo scambio di scritti.

### **E. 5.1**

Nel suo provvedimento, la SEM ha dapprima concluso come la competenza della Croazia - fondandosi sui riscontri Eurodac e sull'accettazione da parte di quest'ultimo Stato membro della ripresa in carico degli interessati ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III - per lo svolgimento della procedura d'asilo e di allontanamento dei richiedenti fosse data. In tale contesto il fatto che le autorità croate li avrebbero obbligati a registrare le loro impronte digitali come pure a depositare una domanda d'asilo, sarebbe ininfluenza. In seguito l'autorità inferiore ha rilevato come in Croazia non sussisterebbero delle carenze sistemiche nella procedura d'asilo e nelle condizioni d'accoglienza dei richiedenti l'asilo in virtù dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III. In particolare, riguardo alle critiche mosse da numerose organizzazioni circa l'agire delle autorità croate ree di non offrire ai migranti la possibilità di presentare una domanda d'asilo e di respingerli verso altri Stati tra cui la F. \_\_\_\_\_ ed I. \_\_\_\_\_, con l'utilizzo della forza (i cosiddetti "pushbacks"), la SEM ha osservato che a sua conoscenza emergerebbe che tale problematica toccherebbe perlopiù persone che rifiuterebbero il rilevamento dattiloscopico alle autorità di polizia e di frontiera croate una volta penetrate illegalmente in Croazia, e quindi nello spazio UE, poiché non desidererebbero ivi presentare una domanda d'asilo, bensì proseguire il loro viaggio per un altro Stato membro. La problematica dei pushbacks non sarebbe invece correlata ai trasferimenti Dublino. Invero, tramite l'(...) in Croazia, si sarebbe potuto accertare - l'(...) avrebbe a tale scopo consultato fonti accessibili al pubblico e svolto dei colloqui personali con rappresentanti del (...), dell'(...) ([...]) e con l'(...) - che non vi sarebbero delle lacune generali nel sistema d'asilo e di accoglienza croato per le persone trasferite nel succitato Paese in virtù del Regolamento Dublino. Le medesime verrebbero accolte senza eccezioni nella capitale Zagabria, avrebbero accesso ad una procedura d'asilo e di allontanamento conforme ai principi dello Stato di diritto, e non vi sarebbero inoltre indizi per cui rischierebbero di essere respinte verso la F. \_\_\_\_\_ ed I. \_\_\_\_\_ (il cosiddetto "rinvio a catena") o di essere sistematicamente vittime di atti di violenza da parte delle autorità croate di polizia. Peraltro, l'accesso ai rimedi giuridici efficaci sarebbe ivi garantito, e se gli interessati ritenessero di non aver beneficiato in Croazia di una procedura d'asilo corretta oppure di essere stati trattati scorrettamente o illecitamente da parte delle autorità croate, potranno adire le vie legali preposte. A fronte di tali elementi, si potrebbe pertanto partire dal presupposto che i richiedenti non si ritroverebbero esposti a delle serie violazioni dei diritti dell'uomo, nel caso di un loro trasferimento in Croazia, ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III e dell'art. 3 CEDU (RS 0.101), né che essi non si troverebbero in una situazione esistenziale difficile. Inoltre, non rischierebbero di essere trasferiti nel loro Paese d'origine o di provenienza, senza che la loro domanda d'asilo sia esaminata in violazione del principio di non-respingimento. Tale valutazione sarebbe inoltre condivisa anche dalle autorità (...) e (...) e finora la Commissione europea, non avrebbe adottato delle misure nei confronti della Croazia. Proseguendo nell'analisi, l'autorità inferiore ha osservato che non esisterebbero dei motivi ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che obblighino la Svizzera ad esaminare la loro domanda d'asilo. Altresì, anche l'art. 17 par. 1 del succitato Regolamento («clausola di sovranità») non troverebbe applicazione in specie. Invero la loro situazione di salute non sarebbe di una gravità tale da costituire una violazione dell'art. 3 CEDU in caso di un loro trasferimento in Croazia. Paese quest'ultimo che disporrebbe di un'infrastruttura medica sufficiente e che sarebbe peraltro tenuta, ai sensi dell'art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), a fornire la necessaria assistenza sanitaria - il cui accesso

sarebbe garantito per legge. Essi potrebbero inoltre rivolgersi, in caso di bisogno, anche alle diverse organizzazioni caritative presenti in loco. Per il prosieguo della procedura Dublino, sarebbe pertanto determinante unicamente l'idoneità a viaggiare, che verrà accertata definitivamente poco prima del loro trasferimento. Da ultimo, la SEM ha ritenuto che non troverebbe applicazione nella fattispecie neppure l'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III. Circa i maltrattamenti che avrebbero ricevuto da parte delle autorità di polizia croate, essi infatti non avrebbero presentato alcun mezzo di prova a sostegno dei loro asseriti in tal senso. Tuttavia, anche se ciò fosse realmente avvenuto, essi avrebbero potuto denunciare i presunti maltrattamenti ricevuti in Croazia. Non sussisterebbero peraltro elementi indicanti che le autorità croate non offrirebbero la protezione adeguata contro le aggressioni da parte di terzi, alle quali potranno rivolgersi anche in futuro in caso di bisogno. In merito alle condizioni d'accoglienza, per la Croazia si potrebbe partire dal presupposto che essa rispetti le condizioni d'accoglienza minime predisposte dalla direttiva accoglienza e dalla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura). Inoltre, da accertamenti svolti sempre dall'(...) in Croazia, sarebbe emerso che le persone vulnerabili, trasferite tramite il regolamento Dublino, riceverebbero dalle autorità croate un sostegno particolare per quanto riguarda l'alloggio, l'assistenza, la scolarizzazione e l'integrazione. Prevederebbe in particolare a tal fine 100 posti letto, nonché vi sarebbero svariate organizzazioni non governative che offrirebbero il loro sostegno in merito. I richiedenti non avrebbero fornito degli elementi concreti a sostegno del fatto che la Croazia avrebbe loro negato, per un periodo protratto, le condizioni vitali minime ai sensi della direttiva accoglienza. In caso di una limitazione temporanea delle stesse, essi saranno tenuti, se del caso, a rivolgersi alle competenti autorità croate onde far valere i loro diritti.

## **E. 5.2**

Nel loro gravame i ricorrenti avversano le succitate conclusioni. In primo luogo, con la sua decisione, la SEM avrebbe violato l'art. 3 CEDU. Invero, da rapporti inerenti la situazione in Croazia, si evincerebbe come le condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo si presenterebbero in tale Stato difficili ed il ricevimento di un trattamento adeguato sarebbe estremamente discutibile. Citando alcune fonti di articoli online e di un rapporto del (...) del (...), gli insorgenti difatti osservano come i maltrattamenti alle frontiere croate dei richiedenti l'asilo, sarebbero noti e verrebbero riconosciuti anche dalle più alte autorità croate. Sarebbero stati vittime di maltrattamenti anche i richiedenti, come da loro allegato nel corso del colloquio Dublino e nel seguito di procedura. I richiedenti sarebbero inoltre tutti psichicamente affetti e soffrirebbero parimenti di problematiche psicosomatiche riconducibili a tali violenze. La SEM non avrebbe tenuto conto sufficientemente nella sua valutazione, che lo stato di salute dei ricorrenti, rischierebbe di essere seriamente compromesso in caso di un loro rinvio in Croazia. In merito anche il Tribunale avrebbe ritenuto che andrebbe considerato nell'esame come ed in che modo le autorità croate trattino le persone alle frontiere allorché vi è da apprezzare il rispetto delle obbligazioni internazionali da parte della Croazia. In casi analoghi alla fattispecie il Tribunale avrebbe peraltro osservato come la SEM non avrebbe sufficientemente esaminato se vi siano degli elementi a favore di carenze sistemiche nel sistema di accoglienza croato ed alla problematica dei pushbacks. D'altro canto, anche le condizioni d'accoglienza croate sarebbero molto precarie. Invero, al contrario di quanto ritenuto dall'autorità resistente, a

mente degli insorgenti vi sarebbe la carenza di standard e garanzie minime nel sistema d'asilo croato. Già sola la possibilità di depositare una domanda d'asilo in Croazia, parrebbe essere talmente ristretta, che insinuerebbe ulteriori dubbi fondati riguardo al rispetto delle obbligazioni internazionali da parte delle autorità croate. Il centro con una capienza di 100 posti nominato poi dalla SEM nella decisione, parrebbe essere di capacità troppo ridotta. Peraltro, anche diversi rapporti, riporterebbero l'affollamento di tale centro. A fronte di tali elementi, l'autorità inferiore avrebbe tralasciato di procurarsi delle informazioni attuali circa la situazione presente in Croazia. In tale contesto, le più volte citate risultanze dell'(...) nel precitato Paese, non potrebbero essere giudicate, in quanto non accessibili. In tal senso, l'autorità inferiore avrebbe pure violato il diritto di essere sentito dei ricorrenti. Ciò tenuto conto anche che il Tribunale, in procedure analoghe (cfr. le sentenze F-661/2020 del 7 febbraio 2020, E-5830/2019 del 30 dicembre 2019, E-3078/2019 del 12 luglio 2019 [pubblicata quale sentenza di riferimento] e la successiva E-4211/2019 del 9 dicembre 2019), avrebbe più volte concluso che l'autorità inferiore non avrebbe intrapreso gli accertamenti sufficienti riguardo al sistema d'accoglienza vigente in Croazia. Altresì, sarebbero congruenti i diversi rapporti che ritengono come vi siano dei fondati dubbi circa la possibilità di accedere all'assistenza sanitaria di base croata. In particolare, vi sarebbe una possibilità limitata di ricevere delle cure psichiatriche, come pure mancherebbero in tale ambito dei traduttori. Inoltre, come sarebbe riportato dal rapporto dell'(...) ([...]) del (...), il diritto all'accesso medico, coprirebbe unicamente le cure generali ed urgenti, mentre che ulteriori servizi, come pure la maggior parte dei medicinali, sarebbero a carico dei richiedenti l'asilo. In generale tale problematica toccherebbe le cure psichiatriche, il quale accesso verrebbe così fattivamente reso impossibile. A differenza poi di quanto osservato dalla SEM nella decisione avversata, ciò che risulterebbe dagli atti di causa, è che l'intera famiglia dei ricorrenti avrebbe la necessità di una continua presa in carico medica. Le asserzioni contrarie della SEM in merito a tale punto, sarebbero pertanto scorrette ed incomplete. Visto quanto sopra, non si potrebbe però escludere che i ricorrenti, se rinvii in Croazia, non avranno accesso alle cure mediche di cui necessitano. Quanto attinente poi la presunta presa in carico del figlio in Croazia, A.\_\_\_\_\_ avrebbe riportato al rappresentante legale come sia lui che il figlio sarebbero stati isolati all'ospedale ai fini di ovviare semplicemente ad un caso di Coronavirus. Tuttavia, un'ulteriore presa in carico non sarebbe seguita. Pertanto le considerazioni presenti in merito nella decisione impugnata sarebbero da far risalire ad una carente istruzione, anche con mancanza di quesiti specifici posti dalla SEM nell'ambito del colloquio Dublino, da parte dell'autorità inferiore. Altresì, a causa dei maltrattamenti ricevuti dai ricorrenti, come pure dell'assenza del sostegno medico adeguato, vi sarebbero sufficienti motivi per riconoscere che la procedura e le condizioni d'accoglienza per i richiedenti l'asilo in Croazia presentino delle debolezze, le quali condurrebbero alla conclusione che non siano ivi rispettate le garanzie dei diritti umani. Sarebbe inoltre prevedibile che i ricorrenti si vedrebbero costretti a vivere in Croazia senza un alloggio e l'adeguato sostegno medico, contrario all'art. 3 CEDU. Sotto tale aspetto, tali mancanze sarebbero pure contrarie all'interesse superiore dei due ricorrenti minorenni ai sensi dell'art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107), ciò che l'autorità inferiore non avrebbe neppure vagliato nel provvedimento querelato. A titolo eventuale, i ricorrenti sostengono che l'esame dei motivi umanitari che porterebbe all'applicazione della clausola di sovranità da parte della Svizzera nella fattispecie, sarebbe stato fatto in modo insufficiente da parte della SEM. Difatti quest'ultima avrebbe formulato i suoi considerandi nella decisione impugnata in modo standardizzato, non adempiendo anzi

superando così il suo potere discrezionale. L'autorità inferiore non avrebbe nominato nella sua decisione alcuna fonte accessibile dalla quale avrebbe preso le sue informazioni. In generale, nella sua decisione, la SEM rinvierebbe a delle delucidazioni dell(...) in Croazia - delle quali richiedono l'accesso per rispettare il loro diritto di essere sentiti - senza tuttavia presentare in merito dei dati concreti. Agendo della sorta, ovvero nominando delle evenienze generiche non verificabili, l'autorità resistente non avrebbe preso sufficientemente in considerazione la situazione individuale dei ricorrenti. Procedere dell'autorità inferiore che sarebbe più volte stato censurato anche da codesto Tribunale. Non sarebbe chiaro difatti se un alloggio sarebbe disponibile ed accessibile in Croazia, come pure i ricorrenti soffrirebbero tutti di problematiche mediche. Sotto tale aspetto gli insorgenti sarebbero da ritenere particolarmente vulnerabili e viste anche le precarie condizioni del sistema vigente in Croazia, la SEM avrebbe dovuto richiedere - in analogia con la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito CorteEDU) Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014 [Grande Camera], n. 29217/12) - delle garanzie per adempiere le sue obbligazioni internazionali. Tali garanzie supplementari sarebbero state necessarie anche per evitare una separazione del nucleo familiare lesivo dell'art. 8 CEDU. Rischio dovuto al fatto che le autorità croate avrebbero risposto alla ripresa in carico unica della famiglia da parte svizzera con due scritti separati. Dal profilo medico, l'autorità sindacata, non avrebbe né intrapreso tutti gli accertamenti necessari che si sarebbero imposti in specie, né avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi rilevanti per la sua valutazione. Invero, dagli atti, sarebbe deducibile che i ricorrenti minori necessitano in un prossimo futuro di trattamenti di tipo psicosomatico. Vi sarebbe inoltre ancora da chiarire sia lo stato psichico dei bambini e della madre, ed in quale forma essi necessiterebbero di sostegno, come pure da valutare ulteriormente lo stato psichiatrico di A.\_\_\_\_\_ riguardo all'evenienza che egli si senta osservato, e quindi che non si tratti di sintomi psicotici. Tali valutazioni potranno essere effettuate soltanto se verranno fissati in futuro degli ulteriori colloqui medici per i ricorrenti. Riguardo all'accoglienza in Croazia, la SEM non avrebbe inoltre richiesto ulteriori chiarimenti agli insorgenti, né riguardo ai maltrattamenti allegati in relazione ai loro tentativi di entrare nel suddetto Stato, né circa le cure che uno dei ricorrenti minori avrebbe ricevuto nello stesso. In tal senso, la SEM avrebbe esaminato i fatti rilevanti in modo incompleto, e per questo sarebbero da restituire gli atti all'autorità inferiore perché intraprenda gli ulteriori necessari complementi istruttori.

## **E. 6**

Nel gravame vengono sollevate delle censure formali che occorre analizzare d'ingresso, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della sentenza impugnata. In tale contesto, i ricorrenti rimproverano all'autorità inferiore di aver violato il suo obbligo di motivare la decisione, e di convesso anche il loro diritto di essere sentiti, come pure di aver stabilito i fatti rilevanti per la causa in modo inesatto ed incompleto.

### **E. 6.1**

Il diritto di essere sentito, disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (RS 101) comprende segnatamente il diritto per l'interessato di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti e di esigerne l'assunzione, di partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione (cfr. DTF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 279 consid. 2.3). L'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione ne è inoltre corollario fondamentale. Detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in

modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2). Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consid. 3.3). Per adempiere a queste esigenze è necessario che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C.1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2).

## **E. 6.2**

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5). L'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti incorretti e non conformi agli atti. Un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2). Il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Auer/Binder, in: *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG]*, 2a ed. 2019, ad art. 12 n. 9). Il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA). Quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, 2a ed. 2013, n. 2.191).

## **E. 6.3**

L'autorità inferiore ha riportato, in modo riassuntivo e comprensibile nella decisione avversata, gli accertamenti svolti dall'(...) in Croazia sia relativa i pushbacks sia circa le condizioni d'accoglienza delle persone trasferite in Croazia tramite il Regolamento Dublino III - anche per quanto attiene l'alloggio di persone vulnerabili - mostrando quali considerazioni l'avrebbero condotta al suo apprezzamento nella fattispecie. In tal senso, al contrario di quanto addotto dai ricorrenti, la SEM ha adempiuto il suo obbligo di motivare la decisione sufficientemente. Per il che non v'è pertanto luogo di concedere alcuna compulsazione ai ricorrenti delle chiarificazioni richieste all'(...) da parte della SEM. Inoltre, come mostra il ricorso corposo e motivato introdotto dai ricorrenti, gli stessi hanno potuto impugnare con piena cognizione di causa la decisione avversata. Frattanto, per quanto concerne tale aspetto della decisione avversata non risulta esservi in specie alcuna violazione dell'obbligo di motivare da parte della SEM rispettivamente del diritto di essere sentito degli insorgenti (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-5691/2020 del 9 gennaio 2021 consid. 4.3 con ulteriori riferimenti ivi citati).

## **E. 6.4**

Nella loro impugnativa, i ricorrenti rimproverano inoltre all'autorità inferiore di avere stabilito in modo inesatto ed incompleto i fatti giuridicamente rilevanti sia dal profilo del sistema d'accoglienza croato - anche ed in particolare circa i maltrattamenti che essi avrebbero subito alla frontiera croata da parte delle autorità di polizia, della mancanza sia di un alloggio rispettoso anche dell'unità familiare, sia di cure mediche adeguate al loro stato di salute - che dal profilo del loro stato di salute e della loro particolare vulnerabilità. Questo anche nell'ottica dell'esame della clausola di sovranità, ove la SEM non avrebbe neppure tenuto conto della situazione di salute dei richiedenti, come pure dell'interesse dei ricorrenti minorenni ex art. 3 CDF. Poiché tali censure riguardano in realtà anche aspetti materiali, il Tribunale tratterà dappresso anche in tal senso le medesime.

#### **E. 7.1**

Ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento.

#### **E. 7.2**

Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

#### **E. 7.3**

Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). La procedura di determinazione dello Stato membro competente è avviata non appena una domanda di protezione internazionale è presentata per la prima volta in uno Stato membro. Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come nel caso in parola - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1; sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea [CGUE] nelle cause riunite C-582/17 e C-583/17 [Grande Sezione] del 2 aprile 2019, par. 67 e 68).

#### **E. 7.4**

Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implicino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

#### **E. 7.5**

Lo Stato membro è tenuto a riprendere in carico - alle condizioni di cui agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un

altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III).

#### **E. 7.6.1**

Giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

#### **E. 7.6.2**

Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità, se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. Nell'applicazione di tale articolo, l'autorità inferiore dispone di un reale potere di apprezzamento ed il Tribunale, a seguito dell'abrogazione dell'art. 106 cpv. 1 lett. c LAsi (entrata in vigore il 1° febbraio 2014), dispone di un potere di esame ridotto (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Esso può infatti unicamente esaminare se la SEM ha esercitato il suo potere di apprezzamento in modo conforme alla legge, ossia se l'autorità inferiore ha fatto uso di tale potere e se l'ha fatto secondo criteri oggettivi e trasparenti (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

#### **E. 7.6.3**

Al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).

#### **E. 7.7**

Nel caso in parola, occorre in primo luogo rilevare come i ricorrenti, secondo le stesse dichiarazioni rese da A.\_\_\_\_\_ e B.\_\_\_\_\_, come pure sulla base delle insorgenze di causa, hanno depositato una seconda domanda d'asilo in Croazia - dopo la precedente presentata invece in E.\_\_\_\_\_ - senza tuttavia attendere la fine della loro procedura d'asilo, essendosi diretti dopo poco tempo verso la Svizzera (cfr. atti SEM n. 21/2, n. 23/2, n. 38/2, n. 40/2, n. 54/1 e n. 55/1). L'evenienza sollevata dagli insorgenti nel colloquio Dublino, di non avere volontariamente richiesto asilo nel sopra citato Paese, risulta del tutto ininfluenza, atteso che il meccanismo del Regolamento Dublino III non offre il diritto di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la domanda debba essere esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3). Per il resto, i termini procedurali di cui all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III come pure per la risposta d'accettazione ricevuta dalla Croazia ex art. 25 par. 1 del succitato Regolamento, sono stati rispettati. A differenza poi di quanto sostenuto nel gravame dai ricorrenti, non si intravede in specie alcuna violazione dell'art. 8 CEDU da parte delle autorità croate per aver risposto alle due richieste di ripresa in carico della Svizzera (cfr. atti SEM n. 42/5 e n. 44/1 per A.\_\_\_\_\_ e n. 43/5 e n. 45/1 per B.\_\_\_\_\_ ed i due figli) - e non una come sostenuto nel ricorso (cfr. p.to 24, pag. 10) - con due separate accettazioni (cfr. atti SEM n. 54/1 e n. 55/1). Pertanto, ulteriori garanzie in tal senso da parte della Croazia non dovevano essere richieste dalla Svizzera, come postulato invece dagli insorgenti. Alla luce di quanto precede la Croazia è quindi tenuta, in principio, a riprendere in carico gli insorgenti, al fine della trattazione della loro domanda d'asilo.

### **E. 8.1**

Concernente la procedura d'asilo e di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Croazia, il Tribunale osserva quanto segue.

### **E. 8.2**

La Croazia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, la Croazia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. fra le tante le sentenze del Tribunale E-5910/2020 del 10 dicembre 2020 consid. 7.1, F-4486/2020 del 16 settembre 2020 consid. 4.1.1).

### **E. 8.3**

Tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltra scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09).

### **E. 8.4**

Dal profilo delle cure mediche, secondo quanto noto allo scrivente Tribunale, come pure a giusta ragione considerato dall'autorità sindacata nella decisione impugnata, le autorità croate tengono conto di richiedenti appartenenti a gruppi vulnerabili per quanto attiene l'alloggio e la cura, anche attinente le cure psichiatriche, per lo meno di una certa gravità, e di sostegno psicologico (cfr. in merito il rapporto di AIDA, Country Report: Croatia 2019, aprile 2020, pag. 77 segg.). Per adempiere a tali obiettivi, lo Stato croato può avvalersi anche dell'aiuto di organizzazioni non governative. Tuttavia, i richiedenti che necessiterebbero di una speciale accoglienza o di garanzie procedurali particolari (in particolare vittime di torture, stupri o altre serie forme di violenze psicologiche, fisiche o sessuali), anche se legalmente verrebbero loro garantite le cure adeguate alla loro condizione specifica, tuttavia in concreto tali cure addizionali non sarebbero accessibili in modo regolare (cfr. AIDA, ibidem, pag. 79). Non vi sarebbero però degli indizi che la Croazia non adempia i suoi obblighi dal profilo medico nel contesto del Regolamento Dublino III (cfr. nello stesso senso anche le sentenze del Tribunale D-5691/2020 consid. 6.3.4, E-5910/2020 consid. 8.4.1, F-5933/2019 consid. 6.4 e 7.5). Quanto precede come pure le conclusioni generali presentate dalla SEM al riguardo di una sufficiente e garantita assistenza medica in Croazia (cfr. p.to II, pag. 8 seg. della decisione impugnata), secondo per lo meno quanto prescrive la direttiva accoglienza, non sono minimamente poste in discussione dalle allegazioni del tutto generiche dei ricorrenti in merito, come pure dal richiamo del rapporto del (...) dell'(...). Quest'ultimo risulta peraltro datato e nel frattempo la situazione dal profilo medico in Croazia appare essersi evoluta positivamente. Non si possono pertanto seguire le argomentazioni ricorsuali in punto al fatto che i ricorrenti potrebbero non accedere alle cure mediche di cui necessitano, non avendo per il resto

apportato contro le conclusioni dettagliate e motivate della decisione avversata, alcun elemento concreto e circostanziato che possa instaurare dei dubbi fondati circa la loro mancata presa in carico da parte delle autorità croate per quanto attiene le patologie di cui soffrono. Invero a differenza delle asserzioni addotte da A. \_\_\_\_\_ in fase ricorsuale che lui ed il figlio sarebbero stati unicamente isolati in ospedale da parte delle autorità croate, a causa di un sospetto di coronavirus, senza ulteriore presa in carico, risulta dagli stessi inserti di causa e dalle dichiarazioni degli insorgenti che il ricorrente 3 è stato ricoverato in ospedale in Croazia per essere curato ed ivi sarebbero stati fatti anche degli accertamenti riguardo all'enuresi secondaria notturna di cui soffre tutt'ora il fanciullo (cfr. atto SEM n. 40/2 e n. 58/2). Queste ultime asserzioni, rese peraltro in un primo tempo dai ricorrenti, fanno perlomeno dubitare della veridicità delle affermazioni incoerenti addotte soltanto in fase ricorsuale. Inoltre, sulla scorta delle asserzioni riferite dai ricorrenti nel corso del colloquio Dublino III, non si vede, a differenza del parere contrario espresso nel ricorso, come la SEM avrebbe dovuto porre ulteriori quesiti ai ricorrenti circa le cure che sarebbero state prodigate in Croazia al loro figlio C. \_\_\_\_\_, in mancanza di qualsivoglia elemento contrario da parte loro in tale contesto. Neppure soccorrono in merito i ricorrenti le loro allegazioni circa una violazione dell'art. 3 CDF nel caso di un trasferimento dei ricorrenti minorenni nel suddetto Paese, in quanto nel medesimo, come sopra già considerato (cfr. anche infra consid. 8.5.4), essi potranno trovare le cure mediche di cui necessitano.

#### **E. 8.5.1**

Con riferimento alla situazione vigente in Croazia quale Stato membro Dublino, v'è da ritenere come secondo svariati rapporti sia di organizzazioni nazionali che internazionali - anche citati nel gravame dai ricorrenti - vi siano delle evidenze circa il fatto che le autorità croate impediscano a richiedenti l'asilo di depositare una domanda d'asilo in Croazia e che li respingano, in grandi numeri, in particolare alla frontiera con la F. \_\_\_\_\_ ed I. \_\_\_\_\_, forzandoli alla partenza. Circa la problematica dei cosiddetti "pushbacks" in Croazia, il Tribunale si è espresso in particolare nella sentenza di riferimento E-3078/2019 del 12 luglio 2019 - citata anche nell'atto ricorsuale - in un caso di domanda di presa in carico del richiedente l'asilo ex art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III da parte della Croazia, rilevando e riportando anche le fonti rilevanti per la questione dei pushbacks (cfr. consid. 5.6), ritenendo tuttavia di non doversi esprimere oltre circa la questione con un'analisi maggiormente dettagliata della situazione. Invero, a mente del Tribunale, rientrerebbe nell'obbligo istruttorio della SEM - che avrebbe proceduto in specie con una motivazione standardizzata - in primo luogo esaminare se, alla luce delle conoscenze attuali, in Croazia per i richiedenti l'asilo in modo generale vi sia il pericolo di subire un trattamento inumano o degradante (cfr. consid. 5.7). Il Tribunale ha poi proseguito nel suo esame, osservando come, in un secondo passo, se l'autorità inferiore arrivasse - dopo esame della situazione generale in Croazia - alla conclusione che il limite elevato posto dall'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III per ammettere delle carenze sistemiche nel sistema d'asilo croato non sia raggiunto, allora dovrebbe esaminare d'ufficio se, per il richiedente in questione in un esame individualizzato, egli sia esposto al rischio di violazioni ex art. 3 CEDU (cfr. consid. 5.8). Il Tribunale ha quindi lasciata aperta la questione a sapere se il sistema d'asilo croato presenti o meno delle carenze sistemiche. In una successiva sentenza E-4211/2019 del 9 dicembre 2019 - sempre relativa al medesimo ricorrente di cui alla sentenza di riferimento succitata - il Tribunale ha ribadito nuovamente quanto già concluso nella sua sentenza E-3078/2019 e segnatamente che, non avendo la SEM chiarito se la situazione d'accesso alla procedura d'asilo in Croazia appaia così difficile come era già stato il caso in

E. \_\_\_\_\_ negli anni 2009-2011, come pure se i pushbacks alle frontiere interessino anche le persone che si trovano già su suolo croato e quali persone siano effettivamente toccate da tali azioni (cfr. consid. 3.3), l'autorità inferiore avrebbe nuovamente violato il suo obbligo di accertare in modo completo i fatti rilevanti per la causa (cfr. consid. 3.4. e 3.6. della sentenza citata). In seguito il Tribunale con diverse sue sentenze, ha precisato la giurisprudenza resa nella sentenza di riferimento E-3078/2019, ritenendo che la problematica dei pushbacks esplicita in quest'ultima sentenza di riferimento riguarda delle prese in carico ove al richiedente o ai richiedenti in oggetto era stato impedito o rifiutato di depositare una domanda d'asilo in Croazia con un allontanamento verso il confine della F. \_\_\_\_\_ ed I. \_\_\_\_\_ da parte delle autorità di polizia croate e non invece delle riprese in carico ove i richiedenti l'asilo in oggetto avevano potuto depositare una domanda d'asilo nel Paese succitato. Invero, la menzionata sentenza di riferimento tematizza la situazione di persone, le quali nel loro transito illegale attraverso la Croazia vengono fermate e respinte o rinviate alla frontiera della F. \_\_\_\_\_ e I. \_\_\_\_\_. Tra le persone che possono dar luogo ai cosiddetti pushbacks rientrano i richiedenti l'asilo, ai quali viene negata la possibilità di depositare una domanda d'asilo o viene impedito l'accesso ad una procedura equa (cfr. tra le altre le sentenze del Tribunale D-5691/2020 precitata consid. 6.2.3, F-4456/2020 del 15 settembre 2020 consid. 6.4, F-4204/2020 del 2 settembre 2020 consid. 4.3, F-2315/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 6.2, D-405/2020 del 28 gennaio 2020 consid. 6.1, E-6105/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6.1, D-5430/2019 del 5 novembre 2019 consid. 3.2 e 3.3). Tuttavia, date le evenienze documentate riguardo ai maltrattamenti compiuti dalla polizia ed alle autorità di frontiera croate nei confronti di migranti, tra i quali anche dei richiedenti l'asilo, come già sottolineato dal Tribunale nelle succitate sentenze E-3078/2019 (cfr. consid. 5.6) e E-4211/2019 (cfr. consid. 3.2 e 3.3), la scrivente autorità non può arrestare la sua analisi alla presunzione generica che la Croazia tratti in modo adeguato, rispetto alle garanzie minime previste nell'intero sistema d'asilo dell'Unione europea, le persone che richiedono l'accesso a tale sistema (cfr. in proposito la sentenza del Tribunale E-4211/2019 consid. 3.4 con riferimenti citati). Invero, come ricordato sopra, la presunzione che la Croazia rispetti i suoi obblighi internazionali, può essere sovvertita in un caso specifico, laddove sussistano degli elementi seri e concreti di violazioni di norme internazionali, che devono però essere rese verosimili dall'interessato (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 seg.; sentenza del Tribunale D-5698/2017 del 6 marzo 2018 consid. 5.3.1).

### **E. 8.5.2**

Venendo ora al caso in parola, dalle insorgenze di causa risulta che gli insorgenti abbiano richiesto asilo in Croazia, anche se involontariamente secondo le loro asserzioni, il (...), ed in seguito che sarebbero stati accolti per quanto attiene B. \_\_\_\_\_ con il marito ed il figlio D. \_\_\_\_\_ in un centro, mentre che l'altro figlio C. \_\_\_\_\_ sarebbe stato ricoverato in ospedale dalle autorità croate (cfr. atti SEM n. 38/2 e n. 40/2). Sempre dalle insorgenze processuali, si può inoltre desumere come gli interessati, dal (...) abbiano abbandonato in modo incontrollato il centro ricettivo ove erano alloggiati, ovvero a distanza di poco più di un mese dalla loro registrazione quali richiedenti l'asilo. Risulta inoltre come la loro procedura d'asilo è tutt'ora aperta in Croazia (cfr. atti SEM n. 54/1 e n. 55/1). In tal senso, le considerazioni riguardo alle difficoltà che il sistema d'asilo croato presenterebbe per il deposito di una domanda d'asilo come pure in relazione alle possibilità ricettive e di cure prodigate ai richiedenti l'asilo esposte nel ricorso, non possono nel caso di specie essere seguite e pertanto i ricorrenti non possono prevalersi con successo, in tal senso, dell'applicazione della giurisprudenza succitata. Invero essi hanno potuto presentare la loro

domanda d'asilo in Croazia, ciò che è stato pure confermato dalle autorità croate. Peraltro, non vi sono elementi agli atti per ritenere come ai richiedenti possa essere anche in futuro negato dalle autorità croate, l'esame della loro domanda d'asilo, posto anche che il loro proseguimento del viaggio dopo un soggiorno breve su suolo croato, possa essere interpretato come un ritiro della loro domanda d'asilo nel predetto Stato membro.

### **E. 8.5.3**

Occorre tuttavia ancora valutare, come sopra rammentato (cfr. consid. 8.5.1), se i ricorrenti abbiano reso verosimili degli indizi seri e concreti di violazioni di norme di diritto internazionale da parte della Croazia - rispetto alla loro situazione di salute (cfr. infra consid. 8.5.4) come pure in merito agli allegati maltrattamenti subiti da parte delle autorità croate nell'ambito di pushbacks (cfr. infra consid. 8.5.5) - che possano risultare ostativi ad un loro trasferimento nel suddetto Stato membro.

#### **E. 8.5.4.1**

Riguardo il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici la Corte EDU ha statuito che lo stesso non è suscettibile di costituire una violazione dell'art. 3 CEDU, a meno che la malattia dell'interessato non si trovi ad uno stadio avanzato e terminale, al punto che la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). A tal proposito, la Corte EDU ha successivamente precisato in una sua sentenza, che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della Corte EDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.).

#### **E. 8.5.4.2**

Ora, dalle insorgenze di causa, si evince come il ricorrente 1, soffra di una cefalea cronica recidivante che viene trattata con una terapia di (...) e di (...), come pure di disturbi dell'adattamento (F43.2), che viene invece curato con una terapia a base di (...) ed (...) (cfr. atti SEM n. 60/2, n. 76/2, n. 81/2, n. 82/2). Anche se nel rapporto medico del (...) del (...) (cfr. atto SEM n. 81/2), viene consigliato di esaminare nel seguito se egli non abbia sviluppato dei sintomi psicotici rispetto al suo sentimento di essere osservato, non risulta nel seguito ci sia stata la necessità per il ricorrente 1 di svolgere ulteriori consulti medici per appurare lo stesso, a parte l'inizio e la prosecuzione del trattamento psichiatrico a base di (...) (cfr. atti SEM n. 82/2, n. 83/2 e n. 102/1), come pure l'indicazione di svolgere tra due e sei mesi dopo l'inizio della terapia un controllo dei parametri quali il sangue, la creatinina, i valori epatici, TSH (cfr. atto SEM n. 81/2). Non si può pertanto seguire l'argomentazione dei ricorrenti esposta nel gravame, secondo la quale vi sarebbero ancora da valutare gli eventuali sintomi psicotici del ricorrente 1, essendo che le sue diagnosi risultano essere state adeguatamente delucidate, come pure i trattamenti che egli segue e di cui necessita risultano essere stati impostati. In tale contesto, lo scritto del rappresentante legale degli insorgenti del 15 gennaio 2021 sullo stato di salute del ricorrente 1 come pure l'F2 del (...), non sono atti a mutare l'apprezzamento del Tribunale in merito. Invero quest'ultimo, non dà atto che della conosciuta diagnosi di disturbi dell'adattamento con la continuazione dell'assunzione di (...) ([...] dal [...]), trattamento già impostato in precedenza. Per quanto attiene la

ricorrente 2, le problematiche minori sia ginecologiche che dentali da lei incorse, risultano essersi nel frattempo, con l'adeguato trattamento ricevuto, risolte positivamente (cfr. atti SEM n. 52/2, n. 53/2, n. 56/2, n. 59/2, n. 61/2, n. 63/2, n. 70/2, n. 71/2, n. 72/2, n. 75/2, n. 77/2 e n. 79/2). Dopo i consulti medici effettuati per i problemi visivi lamentati (cfr. atti SEM n. 53/2, n. 62/4, n. 73/2 e n. 74/5), alla ricorrente 2 è stato diagnosticato un cheratocono ad entrambi gli occhi, moderatamente avanzato nella parte sinistra, mentre che meno nella parte destra. Per questa patologia le sono stati prescritti un paio di occhiali ed è stato consigliato un nuovo controllo della vista circa tra dieci mesi (cfr. atto SEM n. 74/5). Nel messaggio elettronico del 21 dicembre 2020 del medico del centro per richiedenti l'asilo di J.\_\_\_\_\_, risulta inoltre come la richiedente soltanto il (...) si sia nuovamente lamentata di disturbi del sonno e dell'umore, per i quali però avrebbe rifiutato ogni trattamento medicamentoso (cfr. atto SEM n. 83/2 e n. 84/2). Alla luce di tale quadro chiaro della situazione valetudinaria della ricorrente 2, ove sia la diagnosi che i trattamenti necessari le sono stati prescritti o proposti (per quanto concerne i disturbi del sonno e dell'umore), non occorre esaminare oltre, come proposto dai ricorrenti nel gravame, lo stato psichico della ricorrente 2. Invero, dai vari consulti medici da lei avuti, non risulta esservi alcun elemento che dovesse condurre l'autorità inferiore a ritenere necessario indagare oltre tale aspetto. Per quanto poi concerne i due bambini, dagli atti risulta quanto segue. Il ricorrente 4 è stato visitato in data (...) dal pediatra, sia per valutare il suo stato di salute fisico che psicologico, ed è risultato tutto normale (cfr. atto SEM n. 57/2). Per il medesimo non sono state previste ulteriori visite, salvo per la somministrazione di eventuali vaccini. Circa invece il fratello C.\_\_\_\_\_, è stato segnalato nel rapporto medico del (...), come il bambino sia in salute, con segni di problematiche socio-psichiatriche dovute alla fuga; probabili regolari mal di testa di tipo tensivo, come pure un'enuresi secondaria notturna già da un anno. Degli accertamenti medici effettuati sia in Croazia che in Svizzera non avrebbero segnalato nulla di rilevante dal profilo organico (cfr. atto SEM n. 58/2). Per la cura dell'enuresi notturna, è stata impostata una terapia a base di (...) dal (...) - assunzione del medicamento interrotto a partire dal (...) secondo indicazione del medico curante (cfr. atto SEM n. 68/2) - nonché è stato approntato un (...). Nel seguito è stato spiegato ai genitori come regolarsi per l'assunzione dei liquidi da parte del bambino (cfr. atto SEM n. 68/2). Per il resto, per lo stato febbrile presentato dal ricorrente 3 il (...) (cfr. atto SEM n. 69/2), a parte la prescrizione di (...) per la febbre, non si è segnalato alcun seguito di nota (cfr. anche in merito alla sua situazione medica attuale, atto SEM n. 83/2). Anche rispetto allo stato di salute dei bambini, non si può pertanto seguire l'argomentazione contraria espressa dai ricorrenti nel gravame, secondo i quali vi sarebbe ancora da chiarire nei loro confronti il loro stato psichico nonché gli aiuti che essi necessiterebbero in tal senso, come pure che sarebbero prevedibili dei trattamenti di tipo psicosomatico anche in futuro per i medesimi. Invero, una valutazione del loro stato di salute sia fisico che psicologico è già stata adempiuta ed al momento anche da parte dei medici curanti non è stata segnalata alcuna necessità di procedere con altri esami, rispetto a quelli già effettuati in merito dai fanciulli.

#### **E. 8.5.4.3**

Pur considerando con la dovuta attenzione lo stato di salute degli insorgenti, dagli atti all'inserto, non si evince perciò la necessità per gli stessi di rimanere in Svizzera poiché altrimenti il loro stato di salute si degraderebbe a tal punto da metterne in pericolo concretamente la loro vita o il loro stato di salute, secondo quanto previsto dalla giurisprudenza succitata (cfr. supra consid. 8.5.4.1). In tal senso, agli occhi del Tribunale, i trattamenti necessari per la cura delle patologie di cui sono affetti i ricorrenti, possono

essere senz'altro proseguiti in Croazia, che dispone in tal senso di un'infrastruttura medica sufficiente (cfr. anche supra consid. 8.4). Non vi è dunque alcun motivo di dubitare circa il fatto che anche le eventuali terapie prescritte in Svizzera, possano essere proseguite in Croazia. In tale contesto va ulteriormente rammentato come, lo Stato di destinazione, in quanto firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienze particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Incomberà inoltre alle autorità svizzere trasmettere alle autorità croate, anticipatamente ed in modo appropriato, le informazioni che permettano una presa in carico medica degli interessati, adeguata e conforme alle patologie di cui sono affetti. In tal senso, non vi è motivo di dubitare che l'autorità preposta comunichi allo Stato in questione la situazione medica degli insorgenti (cfr. art. 31 e 32 Regolamento Dublino III), come d'altronde già rilevato a ragione anche dall'autorità inferiore nella decisione impugnata. In tal senso, e per quanto già sopra rilevato, la censura di un accertamento incompleto ed inesatto dei fatti sollevata nel gravame dagli interessati, riguardo la loro situazione medica, risulta essere infondata.

#### **E. 8.5.5**

Concernente i maltrattamenti asseriti dai ricorrenti in Croazia, il Tribunale non può invece seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni esposte nella decisione avversata. In quest'ultima invero l'autorità inferiore, senza escludere la verosimiglianza che gli insorgenti abbiano potuto incorrere in maltrattamenti da parte delle autorità di frontiera e di polizia croate, ha liquidato la questione con un'argomentazione generica, affermando che gli stessi non avrebbero apportato alcuna prova a supporto ed avrebbero potuto denunciare gli stessi, nonché che si tratterebbe di atti commessi da terzi contro i quali essi potrebbero beneficiare in Croazia del relativo sostegno ed adire le preposte vie legali anche in futuro. Tuttavia, la SEM, malgrado i ricorrenti abbiano da subito ed in modo coerente sollevato in corso di procedura di aver subito dei maltrattamenti nel succitato Paese (cfr. atti SEM n. 38/2, n. 40/2) - che risultano elementi importanti a favore della verosimiglianza degli stessi - è giunta all'apprezzamento esposto nella decisione avversata, senza aver interrogato in modo più approfondito gli insorgenti in merito agli stessi. In particolare, la gravità delle angherie sollevate, che sono messe in relazione dai ricorrenti anche con il loro stato psicosomatico (cfr. atti SEM n. 38/2, n. 40/2, n. 81/2) - evenienza che appare peraltro pure in parte confermata anche dai rapporti medici agli atti (cfr. atti SEM n. 58/2, n. 61/2, n. 81/2, n. 83/2, n. 84/2) - si rivela essere un elemento essenziale per la valutazione dell'ammissibilità del trasferimento dei ricorrenti nel succitato paese, in particolare sotto l'aspetto dell'art. 3 CEDU. Invero, se d'un canto, come già sopra rilevato e come ritenuto a ragione dalla SEM nella decisione avversata, il Tribunale ritiene che i ricorrenti non dovrebbero riscontrare alcuna problematica d'accesso al sistema d'accoglienza croato (cfr. supra consid. 8.5.2); d'altro canto l'esame se i ricorrenti, nel caso di un loro trasferimento in Croazia, potrebbero subire un «real risk» di essere vittime di trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 4 della CartaUE, va al di là della mera possibilità d'accesso a tale sistema d'asilo. Mancando però da parte della SEM qualsivoglia approfondimento delle allegate violenze subite da parte degli insorgenti alla frontiera croata, tale esame non può essere effettuato in modo completo. La lacunosità degli accertamenti in tal senso da parte dall'autorità inferiore, rende inoltre impossibile per il

Tribunale esaminare se l'apprezzamento della SEM riguardo la non entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, non ritenendo quindi di convesso applicabile la clausola di sovranità di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, rispetti i criteri sopra definiti (cfr. supra consid. 7.6) e quindi neppure se l'autorità inferiore abbia esercitato o meno in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento circa l'esistenza di motivi umanitari ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

### **E. 8.6**

In definitiva, i presupposti sulla cui base è stata negata la non entrata nel merito nella domanda d'asilo dei ricorrenti da parte dell'autorità inferiore, si fondano d'un canto su di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) concernenti gli asseriti maltrattamenti subiti dagli insorgenti in Croazia. D'altro canto gli stessi non risultano conformi al diritto internazionale e federale in materia, ravvisando peraltro, sempre sull'aspetto delle angherie subite in Croazia, una violazione da parte della SEM del suo obbligo di motivare sufficientemente la decisione derivante dal diritto di essere sentito (art. 106 cpv. 1 lett. a LAsi). La decisione impugnata va pertanto annullata.

### **E. 9.1**

Considerati i sopra già esposti principi (cfr. consid. 6.2) nella fattispecie, a parte risultare necessario un complemento istruttorio circa i maltrattamenti incorsi dai ricorrenti in Croazia, salvaguardandone di convesso anche il principio della doppia istanza di giudizio, poiché i ricorrenti potranno nuovamente contestare tali evenienze, le quali, per definizione, saranno nuove (cfr. DTAF 2019 1/5 consid. 2.3), un rinvio degli atti all'autorità inferiore si impone. Ciò poiché la SEM possa - dopo il completamento dell'istruzione - esercitare il suo pieno potere d'esame per l'eventuale applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e concretizzata in diritto interno svizzero all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, questione sulla quale il Tribunale, invece, dispone di un potere di apprezzamento ridotto (cfr. anche supra consid. 7.6). Il Tribunale può inoltre esimersi dall'esaminare le ulteriori e residuali censure.

### **E. 9.2**

Per le sopra delimitate ragioni, il ricorso è quindi accolto e la decisione della SEM del 28 dicembre 2020 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'istruttoria ed a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità intimata è segnatamente invitata ad accertare con la debita esaustività quali maltrattamenti avrebbero subito i ricorrenti in Croazia, per poter in seguito statuire riguardo la loro verosimiglianza ed intensità, aspetti determinanti in particolare per l'esame successivo sotto l'aspetto dell'ammissibilità di un trasferimento dei ricorrenti nel succitato Paese ai sensi dell'art. 3 CEDU. Se la SEM, dopo tali approfondimenti ed esame, giungesse alla conclusione che un trasferimento degli insorgenti violerebbe delle norme internazionali, sarà tenuta ad applicare la clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e ad entrare quindi nel merito della loro domanda d'asilo in Svizzera. Se al contrario, la SEM dovesse ritenere di dover confermare la sua decisione di non entrata nel merito della domanda d'asilo dei ricorrenti, l'autorità precitata avrà premura di emanare una decisione negativa sufficientemente motivata confrontandosi sia con l'insieme delle risultanze deducibili dagli atti, sia spiegando in modo particolare gli elementi che supporterebbero nel caso di specie una mancata applicazione della clausola di sovranità.

**E. 10**

Con la presente sentenza, le misure supercautelari pronunciate dal Tribunale il 6 gennaio 2021 sono revocate.

**E. 11**

Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta senza oggetto.

**E. 12**

Altresì, per lo stesso motivo summenzionato al consid. 11, l'istanza tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta pure senza oggetto.

**E. 13**

Visto l'esito della procedura, non sono rimosse delle spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA). Pertanto l'istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese di giustizia, è divenuta senza oggetto. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto i ricorrenti sono assistiti dalla rappresentante legale designata dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

**E. 14**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.